PROVINCIA DI PIACENZA
P.O. Provveditorato e Patrimonio

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO 01/06/2022 – 31/05/2027"

CODICE CIG: 9130445990

Stazione appaltante:	Provincia di Piacenza
Procedura:	Telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con elemento relativo al costo nella forma di **prezzo fisso,** ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

INDICE

1. PREMESSE ... 3
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER) ... 3
2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ... 4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI ... 4
3.1 DOCUMENTI DI GARA ... 5
3.2 CHIARIMENTI ... 5
3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) ... 6
3.4 COMUNICAZIONI ... 6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 7
5. DURATA E OPZIONI ... 8
5.1 DURATA DEL CONTRATTO ... 8
5.2 OPZIONI ... 8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 8
7. REQUISITI GENERALI ... 10
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 10
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ... 11
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE ... 11
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 12
8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI ... 13
9. AVVALIMENTO ... 13
10. SOPRALLUOGO ... 14
11. SUBAPPALTO ... 14
12. GARANZIA PROVVISORIA ... 15
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. ... 15
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 16
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ... 19
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ... 20
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ... 21
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ... 23
16.3.1 Dichiarazioni integrative ... 23
16.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati ... 23
17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI ... 25
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA" ... 26
19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" ... 27
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 28
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ... 29
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 31
20.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ... 32
20.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE ... 33
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 33
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 34
23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE ... 34
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ... 35
25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ... 36
26. CLAUSOLA SOCIALE ... 37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 38
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 38

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, anche solo, “il Disciplinare”) contiene le norme relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla “GARA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO 01/06/2022 – 31/05/2027”, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale (“il Capitolato”) e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

Il presente servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, “Codice”), e - per quanto applicabile - dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento”), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente - ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, con elemento relativo al costo nella forma di prezzo fisso, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni: codice NUTS ITH51.

I **punti di contatto** della presente procedura sono:

- **PROVINCIA DI PIACENZA**, con sede legale in corso Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza – tel. 0523/7951, fax 0523/329830, pec: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it;
- **Responsabile del procedimento** ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott. Andrea Tedaldi, Titolare della P.O. “Provveditorato e Patrimonio” dell’Ente; telefono 0523/795311; e-mail andrea.tedaldi@provincia.pc.it.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale, in forza dell’Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (di

seguito, “SATER”), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia- romagna.it/ (di seguito “sito”).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER, e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

1. **Avviso di Manifestazione d'Interesse** (Allegato A);
2. **Progetto** ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice (**"Allegato 1"**);
3. **Capitolato speciale** ("**Allegato 2**");
4. il presente **Disciplinare** di gara **("Allegato 3");**
5. Modulo **domanda di partecipazione** e dichiarazioni integrative (**"Allegato 4"**);
6. Modulo **dichiarazioni di avvalimento** (**"Allegato 5"**);
7. Schema **Patto di Integrità** (**"Allegato 6"**);
8. Modulo "**Offerta Economica"** (**"Allegato 7"**);
9. **Schema di Contratto ("Allegato 8");**

La documentazione di gara è disponibile sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4., **entro le ore 12:00 del giorno 14/03/2022** (nono giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero **entro le ore 12:00 del giorno 16/03/2022,** mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né formulazioni difformi rispetto al presente paragrafo nonché al successivo paragrafo 3.4.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Per l'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze; pertanto, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008, non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza da rischi interferenziali a carico della Provincia. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia. Restano a carico dell'aggiudicatario gli eventuali costi della sicurezza propri dell'espletamento del servizio.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, il proprio indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la Provincia di Piacenza e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati a questo Ente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha ad oggetto l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo Provincia o Ente o Amministrazione), secondo le modalità previste nel Capitolato di cui all'**Allegato 2**.

L'appalto è costituito da un unico lotto per le ragioni ampiamente indicate nel Progetto di cui all'Allegato 1.

La prestazione oggetto dell'appalto è identificata come segue:

Descrizione prestazione	Riferimento CPV	Prestazione principale/secondaria
Servizio di brokeraggio assicurativo	**66518100-5** *servizi di intermediazione assicurativa*	Prestazione principale

Essendo composto il presente appalto della sola prestazione principale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa soltanto la partecipazione in raggruppamento orizzontale

Per quanto concerne l'importo, il servizio in oggetto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente.

Per le finalità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16, per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché per il calcolo dell'ammontare della garanzia definitiva e degli incentivi tecnici previsti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'AVCP (cfr. FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" aggiornate al 13/6/2016 e, in particolare, risposta alla FAQ n. A16 ai sensi della quale "*Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà*

pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto…. omissis…."), il valore del presente appalto viene stimato in **€ 125.000,00** per la durata ordinaria (per 5 anni), e in € 137.500,00 per la durata comprensiva dell'opzione di proroga tecnica di 6 mesi (€ 12.500,00).

Si precisa che tale importo è stato stimato tenuto conto delle provvigioni corrisposte al Broker dalle Compagnie assicuratrici negli ultimi 5 anni (base storica) e della previsione di aumento delle provvigioni future rispetto alle provvigioni attuali (base presunta).

5. DURATA E OPZIONI

5.1 DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di attivazione del servizio prevista per il 01/06/2022.

Questa Provincia si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio dell'appalto mediante apposita richiesta (che potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto), anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

5.2 OPZIONI

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, mediante applicazione di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In caso di ricorso all'opzione di proroga tecnica, il contraente è tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni secondo quanto previsto dal menzionato art. 106, comma 11 del Codice.

Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione provinciale ed è quindi insindacabile da parte dell'appaltatore.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità di cui all'Allegato 6 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. Si precisa che tale Patto deve essere debitamente compilato e sottoscritto da parte dei concorrenti.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

A. **iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** della Provincia in cui il concorrente ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

   All'impresa di altro Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

B. **iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI)** – Sezione B (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico all'interno del DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016):

- aver eseguito, con buon esito, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, contratti aventi ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo:
  - **per almeno 3 (tre) Enti Locali di cui almeno 1 (una) Provincia**;
  - ciascuno dei tre Enti Locali deve aver avuto **almeno 250.000,00 abitanti** alla data dell'esecuzione del contratto**;**
  - ciascun contratto deve avere avuto **durata almeno biennale**.

Per la definizione di "Ente Locale" si rimanda all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. A tal fine, il concorrente deve indicare per ogni servizio dichiarato: l'oggetto, il destinatario del servizio, il numero di abitanti, la durata contrattuale e il relativo CIG.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell'ipotesi di *raggruppamento temporaneo orizzontal*e (N.B. in considerazione della presenza di una sola prestazione principale, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento verticale):

a. i **requisiti generali** e **di idoneità professionale** di cui ai precedenti punti 7. e 8.1. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
b. Il **requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo (orizzontale), dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso**, con la precisazione che ciascuna

componente dell'RTI deve possedere una parte di tale requisito, il quale – comunque – deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati

- i **requisiti generali e di idoneità professionale** di cui ai paragrafi 7 e 8.1. devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- i **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Provincia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento occorre utilizzare gli appositi modelli di cui all'Allegato 5 al presente disciplinare.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

11. SUBAPPALTO

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del Codice solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nel rispetto dell'art. 6 del Capitolato speciale, di seguito riportato:

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- ✓ in sede di gara la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- ✓ la società aggiudicataria svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- ✓ l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto

l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), non si richiede la costituzione di garanzia provvisoria da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alla presente gara, fermo restando, per l'aggiudicatario, l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 12 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo da corrispondere ai sensi di tale delibera è pari a **€ 30,00** (trenta/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Provincia accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Provincia esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 23/03/2022.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia, nonché Intercent-ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi (fra le altre) il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Come ulteriormente precisato nel presente Disciplinare, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le eventuali dichiarazioni di avvalimento, il Patto d'Integrità e l'Offerta Economica devono essere redatti sui modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le attività di valutazione della documentazione amministrativa e di ammissione/esclusione dei concorrenti saranno svolte dal Responsabile del Procedimento o da suo sostituto.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 8 (otto) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di

gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Provincia assegna al concorrente un termine - pari a 7 (sette) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Provincia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all'istituzione presso l'ANAC del sistema del rating d'impresa e delle relative premialità, "*i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio…*".

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La **busta "Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("Allegato 4")** – cfr. paragrafo 16.1;
- **DGUE e DGUE** di eventuali **ausiliarie,** nonché quelli derivanti dalla **partecipazione in forme plurisoggettive**, compilato/i tramite il SATER – cfr. paragrafo 16.2;
- **(*eventuale)* Modulo dichiarazioni di avvalimento** (**"Allegato 5"**);
- **PASSoe**. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Ricevuta di pagamento del contributo ANAC (di € 30,00)**;
- **Patto di integrità**, compilato e firmato digitalmente dal concorrente per accettazione **("Allegato 6")**;

- **(*eventuale)*** **Procura**, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore;
- **(*eventuale)*** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide/.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** *"Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative"* e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di**

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Provincia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

***In caso di ricorso all'avvalimento*, si richiede la compilazione della sezione C:** il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga (verso il concorrente e la Provincia), a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare a terzi, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo 11.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A, per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui paragrafo 8.1. del presente Disciplinare;
b) la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2. del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio **e** dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicate nel modello **Allegato 4** (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

16.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito

delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", **nella sezione "Offerta tecnica"**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali **PARTI (non tutta l'offerta, *sic!*)** dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un **"PRINCIPIO DI PROVA"** atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Provincia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale, secondo quanto precisato nel modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 6.

La Provincia si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Provincia non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere, entro i termini di legge, dalla presentazione dell'istanza di accesso.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La **busta "offerta tecnica"** contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide/:

- **a pena di esclusione,** una **Relazione Tecnica** del servizio offerto (di seguito, "la Relazione"), redatta dal concorrente su proprio *file* di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

  La Relazione dovrà essere contenuta entro i limiti di **9 facciate** (comprensivi anche di eventuali allegati), foglio A4, con carattere Times New Roman – corpo 12.

  Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- **eventuali segreti tecnici e commerciali**, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

La Relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del servizio offerto, la quale illustri – **con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1, seguendo pedissequamente l'ordine ivi riportato** – gli elementi specificati nella medesima tabella.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime del servizio stabilite nel Progetto, nel Capitolato speciale e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La **busta "offerta economica"** contiene, **a pena di esclusione,** il seguente documento da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo- del-sistema/guide/:

- **Offerta Economica** redatta utilizzando il modulo di cui all'"**Allegato 7**".

L'Offerta Economica deve contenere la dichiarazione:

- **di impegnarsi** ad eseguire il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale, nonché nel rispetto di quanto proposto nella propria offerta tecnica;

- **di accettare** le seguenti percentuali di provvigione:

Provvigione percentuale, sui premi imponibili annui, posta a carico delle Compagnie sulle polizze **ramo RCA (RCA e Kasko)**:	**4,00%** **5,00% (a partire dall'avvio del nuovo appalto: 31/12/2025 per la polizza Kasko; 31/01/2026 per la polizza RCA)**

Provvigione percentuale, sui premi imponibili annui, posta a carico delle Compagnie per **TUTTE LE ALTRE POLIZZE**	**10,00%** **11,00% (a partire dall'avvio del nuovo appalto: 31/03/2023 per le polizze RCT/O e Patrimoniale; 31/12/2025 per le altre polizze)**

Si precisa che le predette provvigioni dell'11% e del 5% verranno applicate ai nuovi contratti assicurativi che verranno stipulati da questo Ente successivamente all'aggiudicazione del presente servizio di brokeraggio e rimarranno invariate per tutta la durata dell'appalto di brokeraggio;

- **di impegnarsi** a fornire il servizio alle stesse condizioni nel caso in cui la Provincia disponga il ricorso all'opzione di proroga tecnica, per un periodo massimo di 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'Offerta Economica non viene richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo il presente servizio di natura intellettuale.

L'Offerta Economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, tali documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Provincia di Piacenza ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, nella presente procedura l'elemento relativo al costo assume la forma di **prezzo fisso**; pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	**Punteggio massimo attribuibile**
Offerta tecnica	100
Offerta economica	**prezzo fisso**
TOTALE	**100**

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà, quindi, assegnato un massimo di 100 punti che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nella "Relazione Tecnica". In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (PT) è attribuito sulla base dei criteri/sub-criteri di valutazione e relativi punteggi, così come indicati nella tabella sotto-riportata.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE – punteggi discrezionali ("D"), tabellari ("T")
1) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO **MAX 36 PUNTI**	1.1. Sintesi della metodologia generale individuata per identificare, analizzare e valutare i rischi assicurativi di un'Amministrazione Provinciale. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia e della concretezza della metodologia proposta, nonché della dimostrata conoscenza delle peculiarità assicurative di un'Amministrazione Provinciale. Verranno inoltre privilegiate quelle metodologie maggiormente calate al contesto assicurativo specifico della Provincia di Piacenza, tenendo conto del suo territorio e della sua organizzazione funzionale.	Massimo 10 punti D
	1.2. Modalità per l'assistenza alla Provincia di Piacenza nella predisposizione delle clausole assicurative da inserire nella documentazione di gara o in contratti in genere. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia della metodologia applicata e degli strumenti utilizzati per l'assistenza della Provincia alle attività indicate.	Massimo 10 punti D
	1.3. Assistenza e supporto alla Provincia per lo svolgimento delle attività legate alla gestione interna dei sinistri (SIR): a. Assistenza assicurativa e supporto generale: massimo 3 punti b. Assistenza e supporto legale: massimo 4 punti c. Assistenza e supporto peritale: massimo 3 punti Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia e della concretezza delle soluzioni proposte nell'assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività legate alla gestione SIR, di cui si occupa direttamente l'ufficio assicurazioni della Provincia.	Massimo 10 punti D
	1.4. Metodologia applicata per l'assistenza all'Ente relativamente all'eventuale recupero di franchigie da parte delle compagnie assicuratrici, con particolare riferimento alla documentazione da richiedere a comprova e alla tutela dell'Ente nei confronti degli organi di controllo. Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della qualità e della completezza del servizio.	Massimo 6 punti D

2) PROPOSTE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELL'ENTE **MAX 9 PUNTI**	2.1. Impegno a organizzare massimo n. 2 eventi formativi all'anno (da remoto o presso la sede della Provincia di Piacenza, su richiesta di quest'ultima), per tutti gli anni dell'appalto (i.e., n. 2 eventi ogni anno): ✓ impegno ad organizzare n. 1 evento: 2 punti ✓ impegno ad organizzare n. 2 eventi: 4 punti Si precisa che non verranno presi in considerazione impegni a realizzazione più di n. 2 eventi all'anno.	Massimo 4 punti T
	2.2. Con riferimento al 1° anno dell'appalto sviluppare in dettaglio i temi che verranno trattati nei massimo n. 2 eventi formativi che ci si è impegnati a organizzare: ✓ 1° evento formativo: massimo 2,5 punti ✓ 2° evento formativo: massimo 2,5 punti Il punteggio verrà attribuito, in relazione ad ogni singolo evento formativo, tenuto conto dell'interesse e della concretezza dei temi trattati, nonché della platea dei destinatari. Verranno a tale ultimo riguardo privilegiati eventi formativi che possano interessare non solo il personale dell'ufficio assicurazioni della Provincia, ma – tenuto conto del ruolo della Provincia quale "Casa dei Comuni" (dopo la riforma istituzionale della L. 56/2014) – anche il personale degli uffici assicurativi dei Comuni della Provincia.	Massimo 5 punti D
3) METODOLOGIA PER L'ANALISI DEI RISCHI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL PACCHETTO ASSICURATIVO **MAX 43 PUNTI**	3.1. Metodologia specifica per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi tipici di un'Amministrazione Provinciale, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione, distinguendo per ogni polizza attiva presso la Provincia di Piacenza: 1. Polizza RCT/O: massimo 5 punti 2. Polizza Patrimoniale: massimo 4 punti 3. Polizza RC Auto: massimo 4 punti 4. Polizza Infortuni: massimo 4 punti 5. Polizza Kasko: massimo 4 punti 6. Polizza Tutela Legale: massimo 5 punti 7. Polizza All Risks: massimo 4 punti Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia e della concretezza della metodologia proposta, nonché della dimostrata conoscenza delle peculiarità assicurative di un'Amministrazione Provinciale. Verranno inoltre privilegiate quelle metodologie maggiormente calate al contesto assicurativo specifico della Provincia di Piacenza, tenendo conto del suo territorio e della sua organizzazione funzionale.	Massimo 30 punti D

	5.1 Individuazione delle problematiche assicurative, interessanti l'Amministrazione Provinciale, relative alla tematica delle richieste di risarcimento dei danni per incidenti stradali da collisione con la fauna selvatica, nonché alla formulazione delle seguenti clausole assicurative RCT/O e Progettisti: a. Richieste risarcimenti danni per incidenti stradali da fauna selvatica: massimo 6 punti; b. Clausola RCT/O – "*In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla società entro 60 giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il contraente si impegna a darne avviso alla società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni*": massimo 3,5 punti; c. Clausola Progettisti – "*Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione dell'opera oggetto dell'appalto*": massimo 3,5 punti. Il punteggio verrà attribuito: **(i)** quanto alla tematica delle richieste di risarcimenti per incidenti stradali provocati da fauna selvatica, tenuto conto del corretto inquadramento giuridico della responsabilità della Provincia in relazione a tale tematica, a partire dalla corretta individuazione della normativa applicabile (statale e regionale), dagli ultimi approdi giurisprudenziali e dalla ricostruzione del riparto di responsabilità fra gli enti coinvolti nella materia; **(ii)** quanto alle clausole assicurative RCT/O e Progettisti sopra indicate, tenuto conto della corretta individuazione dei rischi assicurativi/costi a carico della Provincia sottesi alla formulazione di tali clausole e all'efficace riformulazione delle medesime da parte del concorrente, in un'ottica di tutela e maggior risparmio per la Provincia.	Massimo 13 punti D
4) RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO **MAX 4 PUNTI**	4.1. Qualificazione professionale ed esperienza del Responsabile Unico del Servizio. Il punteggio verrà attribuito, secondo una valutazione globale e non quantitativa, tenuto conto della qualificazione ed esperienza posseduta, dando preferenza al possesso di titoli di laurea in materie giuridiche (tenuto conto delle problematiche sottese alla materia assicurativa di interesse per la Provincia di Piacenza) e all'assistenza maturata nell'attività di brokeraggio a favore di Amministrazioni Provinciali.	Massimo 4 punti D
5) SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE A TITOLO GRATUITO **MAX 8 PUNTI**	5.2. Servizio di aggiornamento della stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare della Provincia Piacenza da parte di società benevisa. SI ☐ NO ☐	4 punti T
	6.1. Eventuali migliorie da apportare, a discrezione del concorrente, al servizio previsto dal capitolato speciale e non comprese nelle attività già oggetto di punteggio: massimo n. 1 miglioria Il punteggio verrà attribuito sulla base della pertinenza e della fattibilità della soluzione proposta rispetto all'oggetto dell'appalto, dando preferenza a quelle soluzioni che siano volte a rendere maggiormente efficiente la gestione dei servizi assicurativi dell'Ente e che dimostrino la conoscenza delle problematiche assicurative delle Amministrazioni Provinciali. Si precisa che non verranno presi in considerazione impegni a realizzazione più di n. 1 miglioria.	Massimo 4 punti D

Nella colonna identificata con la lettera *D* vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera *T* vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ciascuno degli elementi riportati nella tabella di cui al precedente paragrafo verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:

- gli **elementi oggetto di valutazione discrezionale** (indicati dalla lettera *"D"*) verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:
    - ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
    - si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
    - si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
    - quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	0,95-1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,63-0,94	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50-0,62	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,26-0,49	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00-0,25	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- per quanto riguarda gli **elementi a cui è assegnato un punteggio tabellare** (indicati dalla lettera "*T*"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o dell'assenza dell'elemento richiesto nell'offerta del concorrente;
- il **punteggio tecnico complessivo** sarà dunque ottenuto dalla somma dei punteggi discrezionali e tabellari assegnati a ciascuna offerta.

20.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Come già innanzi precisato, all'offerta economica non viene attribuito alcun punteggio, in quanto ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 nella presente procedura l'elemento relativo al

costo assume la forma di prezzo fisso; pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Verrà, pertanto, valutata la completa accettazione delle percentuali di provvigione e delle disposizioni normative stabilite dalla Provincia.

20.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

Dato quanto sopra, il punteggio tecnico complessivo assume anche il valore di "*punteggio complessivo finale".*

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 24/03/2022 alle ore 09:00.** La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà **esclusivamente in modalità telematica** e alla quale i concorrenti interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla/alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti tramite il SATER.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la Commissione Giudicatrice è nominata dalla Provincia di Piacenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 (tre) membri, esperti (complessivamente) nel settore cui si riferisce l'oggetto della procedura di gara. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Provincia di Piacenza.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Provincia di Piacenza pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della Commissione Giudicatrice pari a circa 3 giorni.

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20.3.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Qualora individui offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano potenzialmente anomale ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, per inapplicabilità nella presente procedura del comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24. Si procederà secondo le stesse modalità nel caso in cui l'offerta appaia, sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi motivo, anomala.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia potenzialmente anomala, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono potenzialmente anomale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Provincia di Piacenza

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte valutate potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valutata non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'espletamento delle verifiche rispetto alle dichiarazioni rese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. In caso di ricorso al subappalto, trova applicazione quanto precisato al paragrafo 11.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente appalto non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo diverso termine applicato dalla Provincia di Piacenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo del valore dell'appalto (per i 5 anni di contratto, esclusa l'eventuale proroga), secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito regolare degli accertamenti d'ufficio, nonché la ricezione della documentazione richiesta dalla Provincia di Piacenza nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE

Al presente appalto non viene applicata la c.d. "clausola sociale" prevista dall'art. 50 del Codice, trattandosi il brokeraggio assicurativo di servizio di natura intellettuale.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia-Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il responsabile del trattamento per la Provincia di Piacenza è la Dott.ssa Angela Toscani.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

****